



REGISTRO DELLE IMPRESE

DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE N. 12 IN DATA 16/03/2023

OGGETTO: DOMICILIO DIGITALE – ASSEGNAZIONE TERMINE ULTIMO ALLE IMPRESE INDIVIDUALI PER EFFETTUARE ADEMPIMENTO E PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI

IL CONSERVATORE

Visto l'art. 2188 e ss. del Codice civile;
Vista la Legge 580/1993 e successive modifiche;
Vista la Legge 241/90 e successive modifiche;

Visto l'art. 3-bis, comma 1 del D. Lgs. 82/2005 recante il "Codice dell'Amministrazione Digitale" in base al quale "i soggetti tenuti all'iscrizione nel Registro delle Imprese hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale ...";

Visto il D.L. 76 del 16.07.2020, convertito nella Legge 120 dell'11.09.2020 ("Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"), il quale, all'art. 40, ("Semplificazione delle procedure di cancellazione dal Registro delle Imprese e dall'Albo degli enti cooperativi"), dispone che la competenza all'adozione del provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio del Registro delle Imprese compete al Conservatore;

Visto il Decreto Legge 16.07.2020 n. 76, convertito con modificazioni nella legge 11.09.2020, n. 120, ed in particolare l'art. 37 contenente disposizioni per favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Pubbliche Amministrazioni, imprese e professionisti che, modificando le disposizioni di cui all'art.16 del decreto legge 29.11.2008, n. 185 e di cui all'art. 5 del decreto legge 18.10.2012, n. 179, dispone che:

"le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese, sono sottoposte alla sanzione prevista dall'articolo 2194 del codice civile, in misura triplicata, previa diffida a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle imprese; l'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale presso il cassetto digitale dell'imprenditore disponibile per ogni impresa all'indirizzo impresa.italia.it, valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, accessibile tramite identità digitale, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio";

Atteso che occorre, pertanto, procedere all'avvio, per le imprese individuali che si trovino nelle condizioni sopra menzionate, del relativo procedimento d'ufficio;

Letto l'art. 8 comma 3 della legge n. 241/1990, il quale dispone che "Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'Amministrazione medesima";



Vista, altresì, la Legge n. 69 del 18/06/2009, la quale stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione online sul sito istituzionale e preso atto che l'Albo camerale è consultabile in un'apposita sezione del sito internet camerale;

Letta la comunicazione a mezzo PEC di Unioncamere n. 11514/U del 23 maggio 2022, la quale evidenzia alle Camere di Commercio la possibilità di comunicare l'avvio del procedimento alle imprese costituite in forma societaria – quando siano particolarmente numerose – mediante pubblicazione sul sito camerale, secondo quanto previsto dal già richiamato art. 8, comma 3 della Legge n. 241/19990 e ritenuto che tale indicazione possa valere, per analogia, anche per le imprese individuali;

Ritenuto che la comunicazione massiva di avvio del procedimento debba essere effettuata mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di Commercio Irpinia Sannio nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata al Registro delle Imprese e ritenuto, altresì, che la comunicazione, unica e cumulativa, debba contenere in allegato l'elenco delle imprese individuali destinatarie e debba restare pubblicata sul sito istituzionale per quarantacinque giorni consecutivi e la data di pubblicazione sul sito istituzionale, dalla quale decorrono i quarantacinque giorni suindicati è riportata nell'Albo camerale online.

Atteso che la comunicazione si ritiene portata a conoscenza dei destinatari – ai sensi dell'art. 8 comma 3 della legge n. 241/1990 – il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione e reputato che le misure previste dall'art. 37 del D.L. n. 76/2020, così come convertito dalla Legge n. 120/2020, sono adottate “al fine di garantire il diritto all'uso delle tecnologie di cui all'articolo 3 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell'Amministrazione Digitale” e favorire il percorso di semplificazione e di maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e Pubbliche Amministrazioni nel rispetto della disciplina europea e fermo quanto previsto nel predetto Codice;

Preso atto che la comunicazione massiva di avvio del procedimento deve essere portata a conoscenza dei destinatari mediante pubblicazione per quindici giorni consecutivi sul sito istituzionale della Camera di Commercio Irpinia Sannio, nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata al Registro delle Imprese;

Preso atto, altresì, che da tale quindicesimo giorno decorre l'ulteriore termine di trenta giorni entro il quale le imprese individuali possono regolarizzare la loro iscrizione anagrafica comunicando il domicilio digitale (per un totale di quarantacinque giorni complessivi);

Considerato che la norma prevede, per le imprese individuali, che le stesse vengano preventivamente diffidate a regolarizzare il proprio domicilio digitale/PEC entro il termine di 45 giorni dalla data di avvio del procedimento;

Preso atto che alle imprese individuali inadempienti verrà in seguito applicata la sanzione di cui all'art. 2194 c.c. in misura triplicata e che, in tal caso, l'Ufficio del Registro delle Imprese provvede “... contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale presso il Cassetto dell'imprenditore disponibile per ogni impresa all'indirizzo impresa.italia.it Il cassetto digitale dell'imprenditore (italia.it), valido solamente per il ricevimento



di comunicazioni e notifiche, accessibile tramite identità digitale erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di Commercio ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 29 dicembre 1993 n. 580";

Considerato che la Società di informatica delle Camere di Commercio InfoCamere s.c.p.a. tramite il Servizio "Cruscotto Qualità" ha fornito l'elenco delle imprese individuali e con sede legale nella provincia di Avellino e nella provincia di Benevento (n. 10.883) che risultano con casella PEC non dichiarata, inesistente o revocata e che non sono soggette a procedure concorsuali;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento allegata che fa parte integrante del presente provvedimento;

Visto l'elenco di complessive 10.883 imprese individuali, destinatarie della comunicazione di avvio del procedimento, che sono parti integranti del presente provvedimento;

Tutto ciò premesso

DETERMINA


1) Di approvare la comunicazione allegata di avvio del procedimento di iscrizione d'ufficio del domicilio digitale, che si allega sotto alla lettera A) e che si ritiene portata a conoscenza delle imprese individuali riportate nell'elenco allegato sotto alla lettera B), il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Camera di Commercio Irpinia Sannio, nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata al Registro delle Imprese, secondo quanto stabilito nelle premesse del presente provvedimento;

2) Che il presente provvedimento sia pubblicato il 16 marzo 2023 sul sito istituzionale della Camera di Commercio Irpinia Sannio, nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata al registro delle Imprese e che rimanga pubblicato fino al 31 marzo 2023, giorno di scadenza ai fini dell'adempimento fissato nell'avviso di avvio del procedimento.

*Elenco lettere B
e imprese solite
comunicare*

IL RESPONSABILE DELL'AREA I
Semplificazione e Trasparenza
Anagrafe e Servizi Certificativi
Gemma Iermano

IL CONSERVATORE
Luca Perozzi



Allegato A) alla Determinazione del Conservatore N. 12 in data 16/03/2023

Al titolare dell'impresa individuale
(elenco allegato)

OGGETTO: Comunicazione di avvio del procedimento di assegnazione d'ufficio del domicilio digitale nel Registro delle Imprese alle imprese individuali indicate nell'elenco allegato (art. 37 D.L. n 76/2020) – comunicazione resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 2 della Legge 241/90

Spett.le Impresa,

come è noto, il domicilio digitale (PEC) delle imprese individuali deve essere obbligatoriamente comunicato e iscritto nel Registro delle Imprese (cfr. il Decreto Legge 16.07.2020 n. 76, convertito con modificazioni nella legge 11.09.2020, n. 120, ed in particolare l'art. 37 contenente disposizioni per favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Pubbliche Amministrazioni, imprese e professionisti che, modificando le disposizioni di cui all'art.16 del decreto legge 29.11.2008, n. 185 e di cui all'art. 5 del decreto legge 18.10.2012, n. 179).

L'impresa individuale deve, inoltre, mantenere attivo e valido nel tempo il proprio domicilio digitale. Al momento non risulta che sia stato comunicato all'Ufficio del Registro delle Imprese Irpinia Sannio il domicilio digitale dell'impresa oppure il domicilio digitale è stato a suo tempo cancellato d'ufficio perché non valido, revocato o inattivo e, ad oggi, non è stato sostituito.

Secondo quanto previsto nella determinazione del Conservatore N. 12 in data 16/03/2023 le imprese riportate nell'elenco in allegato sono invitate a regolarizzare la propria posizione e a comunicare il domicilio digitale entro e non oltre il 30 Aprile 2023.

Effettuando l'adempimento relativo alla comunicazione del domicilio digitale dell'impresa, si eviterà la sanzione amministrativa prevista (pagamento, in misura ridotta, di euro 60,00 per le imprese individuali, oltre le spese di procedimento).

La domanda di iscrizione del domicilio digitale è semplice da compilare: può essere direttamente presentata accedendo alla piattaforma tramite il seguente link <https://www.registroimprese.it/indirizzo-pec>; La pratica è gratuita, non è soggetta né all'imposta di bollo né al pagamento dei diritti di segreteria.

Per maggiori informazioni e per verificare la regolarità della propria posizione, è possibile la consultazione accedendo tramite il link <https://domiciliodigitale.unioncamere.gov.it/home>.

Scaduto il termine assegnato, la CCIAA assegnerà d'ufficio il domicilio digitale all'impresa e applicherà contestualmente la sanzione amministrativa per omesso adempimento: il processo verbale relativo all'accertamento della sanzione sarà notificato nel domicilio digitale.

Il domicilio digitale assegnato d'ufficio:



- 1) Avrà la seguente dicitura codicefiscaleimpresa@impresa.italia.it;
- 2) Sarà valido solo per la ricezione di comunicazioni e notifiche e non consentirà di rispondere alle comunicazioni pervenute;
- 3) Sarà accessibile al legale rappresentante dell'impresa tramite il cassetto digitale mediante la piattaforma <https://impresa.italia.it/cadi/app/login> mediante l'identità digitale (SPID/CVNS);
- 4) Sarà automaticamente inserito nella visura Registro Imprese e negli elenchi INI-PEC, pertanto potrà essere utilizzato per notificare validamente vari tipi di atti (atti amministrativi di altre PP. AA., atti tributari da parte dell'Agenzia delle Entrate, atti giudiziari etc.)

Responsabile del Procedimento:

Dott.ssa Gemma Iermano, Responsabile dell'Area I Semplificazione e Trasparenza

Amministrazione competente: CCIAA Irpinia Sannio

PEC: cciaa@pec.irpiniasannio.camcom.it

Ufficio responsabile: Registro Imprese

Termini di conclusione del Procedimento:

- a) Entro 5 gg. Da quando l'impresa entro il termine sopra indicato, comunica telematicamente e in modo corretto il proprio domicilio digitale, con l'iscrizione nel Registro delle Imprese della PEC/domicilio digitale si determina l'archiviazione automatica del procedimento d'ufficio;
- b) Se l'impresa non comunica telematicamente e in modo corretto la propria PEC/domicilio digitale entro il termine previsto del 30 aprile 2023, il procedimento si concluderà con l'iscrizione d'ufficio del domicilio digitale nel Registro delle Imprese.

Cordiali saluti

Il Conservatore
Dott. Luca Perozzi